

cobat

Cosa *si* deve fare

Utilizzo di Idoneo
Contenitore

Tenuta Registri
(solo artigiani)

Invio MUD alla Camera
di Commercio



Sistemi per la raccolta e il trattam.
(def. art. 6, 7, D.Lgs. 188/2008)

Cobat def. Sistema per la raccolta e il
trattamento *già esistente* art.20
D.Lgs.188/2008




Avvio al Riciclo
(Impianti di trattamento)



ITALIA


ESTERO



Produttori del Rifiuto


artigiani (*officine, installatori*)

commercianti (*rivenditori batterie al piombo*)



Cosa *non* si deve fare

Artigiani
(Officine, Installatori)



Consegnare le batterie esauste a Soggetti diversi dai Sistemi di Raccolta e/o intermediari autorizzati e/o a soggetti che omettono di rilasciare copia del formulario;

Consegnare le batterie esauste ai commercianti o distributori utilizzando documenti non conformi alle norme vigenti (resa in garanzia, batteria usata, batteria seminuova e altro): è *traffico illecito di rifiuti*.

Le batterie al piombo cod. CER 160601* sono UN RIFIUTO PERICOLOSO

Ambito Normativo: Obblighi

Tutti i soggetti che producono rifiuti di pile e accumulatori per veicoli hanno l'obbligo di:

- ✓ **Tenere un registro di carico e scarico su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti (Art.190, comma 1, 4 e 8 D.Lgs.152/06 s.m.i.);**
- ✓ **Depositare le batterie in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti Art.235, comma 12, D.Lgs.152/06);**
- ✓ **Conferire i rifiuti di pile e accumulatori ai Sistemi di raccolta iscritti al Registro nazionale dotati delle autorizzazioni alla raccolta e trasporto così da avviarli correttamente al recupero (Art.188, comma 3, lettera b) D.Lgs.152/06 s.m.i. – Art.7, comma 5 D.Lgs.188/2008);**

Inviare il MUD alle Camere di Commercio (Art.189, comma 3 - lettera b - D.Lgs.152/06 s.m.i.).

Ambito Normativo: Sanzioni

La Violazione dei suddetti punti fa incorrere in gravi sanzioni amministrative e penali (Art. 258, comma 1, 2 e 4, - Art.260, comma1, D.Lgs.152/06 s.m.i.)

Art.258

- 1 I soggetti di cui all'Art.189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.
- 2 Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'Art.190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria [...] rifiuti pericolosi da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.
- 4 Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario [...] ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'Art.483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art.260

- 1 Chiunque al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Deposito temporaneo art.183 D.Lgs.152/06

Il **deposito temporaneo** è definito "raggruppamento" e **NON si configura come operazione di gestione rifiuti**. Esso è distinto dalle fasi di Stoccaggio propriamente dette (deposito preliminare e messa in riserva).

N.B. Il **deposito temporaneo non può più ravvisarsi dopo le operazioni di raccolta ovvero dopo il trasporto ed in luogo diverso da dove prodotti** (art.183 D.Lgs.152/06). Una volta raccolti devono essere avviati necessariamente a recupero/smaltimento, a discrezione dell'Azienda secondo le seguenti indicazioni:

- ✓ **Per una quantità illimitata di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) da avviare a recupero/smaltimento entro 3 mesi;**
- ✓ **Per 20m³ max (10m³ se pericolosi) avviati a recupero una volta raggiunte tali quantità (anche se oltre i 3 mesi);**
- ✓ **Per un limite max temporale di un anno se non supera i 20m³ (10m³ se pericolosi);**

Deposito incontrollato

Si configura quando non si possa ricorrere alle definizioni di deposito controllato ovvero di deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva e discarica autorizzata. Citato insieme ad abbandono (art.192, comma 1 D.Lgs.152/06) è vietato e punito con sanzioni di cui agli art. 255 e 256 D.Lgs.152/06.

Discarica abusiva

Si configura quando si è dinanzi ad un'attività non occasionale ma sistematica e organizzata. In tal caso il reato è punito con sanzioni più afflittive rispetto al deposito incontrollato pur essendo, la discarica abusiva, una forma di deposito incontrollato (Cass.Pen.Sez.III varie).

Si sottolinea, inoltre, come il deposito temporaneo che superi i termini di un anno sia equiparato non a deposito incontrollato ma a discarica abusiva (Cass.Pen.Sez. III, 2662/04)